



COMUNE DI MINEO

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 02-05-2025.

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2025

IL SINDACO

Premesso che è necessario emettere tempestivamente Ordinanza Sindacale, nell'approssimarsi alla stagione estiva, predisponendo per tempo misure atte e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi interfaccia per l'anno 2025 con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, oltresi ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico-sanitario;

Dato atto che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie a causa delle condizioni climatiche sempre più estreme dovute all'aumento della temperatura globale con frequenti ondate di calore accompagnate spesso da forti venti che, pertali condizioni ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate vengono percorse dal fuoco, arrecando problemi anche alla stabilità dei versanti, oltrechè la suscettività all'innescò e di propagazione del fuoco dipendente dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini stradali e dalla disponibilità immediata di risorse;

Richiamato il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi triennio 2023-2025 (Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560 del 02 agosto 2023) Appendice di aggiornamento e integrazione novembre 2024;

Richiamato inoltre il Decreto Assessoriale n. 57/GAB del 14.03.2025 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente viene stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;

Visto Piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e d'interfaccia nelle aree del demanio forestale regionale e agricole dell'Assessorato della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale E.S.A. Consorzi di Bonifica - Regione Siciliana

del 25 marzo 2025;

Visto il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento

regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio, concernente il "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi;

Precisato che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt.70 e 71 della L.R. 21.03.200 n.39;

Visti e Richiamati:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225, come sostituita dal D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) con cui è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e che riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la legge 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;
- il Regolamento Comunale per l'impiego di fuochi controllati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21 agosto 2008;
- il Piano di Protezione Civile comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 febbraio 2013;
- l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 agosto 1998, n.14, che dispone le "Norme in materia di Protezione Civile" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 Aprile 2006, n. 14;
- l'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 recante misure per fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
- il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;
- il titolo III del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 del 28/08/2007;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art.182, comma 6-bis, l'art.183, co.1 lett. B) ter, in combinato con l'art.184, co.2, co.3 lett.a), l'art.185, co.1 e gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis.;
- il D.A. Territorio e Ambiente n.235/Gab del 30/09/2014 di recepimento di quanto previsto dall'art.14, comma 8, della Legge n.116/2014 di conversione del D.L. n.91/2014;
- il D.P. Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008 recante "Fuochi controllati in agricoltura";
- il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Triennio 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.560 del 2/08/2023;
- l'art.59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 delle Leggi di P.S. e ss.mm.ii.;
- l'art. 29 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Codice della Strada" modificato in parte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177 " Nuovo C.d.S;
- gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del C.P.;
- la ulteriore normativa nazionale e regionale qui non citata e regolatrice della materia.

Ritenuto inoltre di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi pericolosi per la pubblica incolumità con l'opportunità di emanare norme per la prevenzione del fenomeno degli incendi, con l'adozione da parte del Sindaco, in qualità di "autorità territoriale" di protezione civile, al fine di

obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni e di vietare l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo 15 Maggio - 31 Ottobre 2025;

Richiamati gli art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Per quanto sopra premesso e ritenuto,

ORDINA

L'adozione di Ordinanza Sindacale riportante la disciplina di Divieti e Obblighi di seguito articolata:

Art. 1 Dalla data di emissione del presente provvedimento e sino al 14 maggio 2025 è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori e gestori di fondi rustici e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e non, ai proprietari di villette con annessi terreni, agli amministratori dei condomini per le annesse aree a verde di pertinenza, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai gestori di stabilimenti industriali ed ai responsabili di aree protette, di provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia, bonifica, diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica. Provvedere in particolar modo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali, alla rimozione di rifiuti, erbe, ramaglie, foglie secche o qualsiasi altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo tale stato e condizione per tutto il periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Ottobre 2025 al fine di non accrescere il pericolo di incendi. Particolare attenzione va posta al fine di prevenire l'innescò di incendi di interfaccia, per le aree a confine con l'edificato, si specifica che la Fascia tagliafuoco completamente libera da vegetazione deve essere larga minimo di 20 metri ivi compresa quella a ridosso di eventuali strutture ricettive.

Art. 2. Per tutto l'arco dell'anno, è fatto divieto buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Inoltre, nel periodo compreso tra il **15 maggio e il 31 ottobre**, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere qualsiasi operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innescò di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 3. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto obbligo, entro il termine perentorio del 14 maggio, di tenere i terreni almeno per una fascia di rispetto di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali,

erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 4 Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 14 maggio 2025 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere effettuata con accuratezza, realizzando apposite fasce tagliafuoco. Devono essere in ogni caso conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva o ornamentale ovvero di protezione e di difesa del suolo.

Art. 5

- E' fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione di larghezza non inferiore a metri 10.
- Nei terreni coltivati a seminativo, è fatto obbligo realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 nella quale non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.
- Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafulco sopra citati.

Art. 6 Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6;
- E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 7 Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 91 del 24.06.2014, che modifica l'art. 256 bis del D.L. 152/2006 "Codice dell'Ambiente", è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da stalli, potature o ripuliture di tale materiale.

Art. 8 Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 mc vuoto per pieno per ettaro. Dette attività devono essere effettuate in aree libere dalla presenza di qualsiasi tipo di vegetazione ed in orari compresi tra le 06.00 e le 08.00.

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Art. 9 In ogni caso durante il periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2025 è fatto divieto assoluto, ai sensi dell'art.182, comma 6-bis, del D. lgs. 152/2006, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f).

Art. 10 E' fatto obbligo, a chiunque avvista un incendio, di fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il N.U.E. 112 o al Corpo Forestale attraverso il numero 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Disciplina sanzionatoria

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- 4) Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
- 5) I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Le sanzioni per i trasgressori sono così determinate:

- per il punto 2) si applica una sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s. m. i.

- per il punto 4) si applica una sanzione amministrativa da 31,00 a 62,00 euro (per capo in caso di pascolo) e da 207,00 a 413,00 euro (caccia) salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale;

6) Gli inadempienti, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, oltre ad essere responsabili civilmente per il risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone, animali e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza, saranno denunciati penalmente ai sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate:

1. tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di

interfaccia urbano-rurale, verranno punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata.

2. l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.

3. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria

amministrativa da € 173,00 a € 695,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo

n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.

4. in caso di violazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.16/1996 e ss.mm.ii. recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" a cura degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, ai sensi dell'art.40, comma 3 *"Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi"* ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco secondo le modalità previste dalla L.689/81.

5. l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art. 256 dello stesso codice.

6. ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione

da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

- al responsabile che ha cagionato il danno, nonché al proprietario e all'eventuale conduttore del soprassuolo, si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c. p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

- Che ai soggetti inottemperanti la presente Ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), in applicazione di quanto previsto dall'art 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

Si fa presente che, nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e, pertanto, i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti non proprietari del bene, che hanno obblighi per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire la presente Ordinanza , oltre che di tutte le leggi in materia di incendi boschivi e di interfaccia, oltreché la locale Stazione Carabinieri, affinché, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, esercitino l'attività di vigilanza sulla sua stretta osservanza e perseguendo i trasgressori secondo i termini di legge e richiedendo all'ufficio tecnico comunale l'esecuzione coattiva in danno.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 31/10/2025, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di

incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto il mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

INVITA

I Cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Locale (P.zza Buglio,40), o sul sito internet del Comune www.comune.mineo.ct.it (sezione protezione civile), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti;

Che tutti i Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, diano immediata comunicazione ad uno dei seguenti numeri:

112	NUMERO EU UNICO DI EMERGENZA/URGENZA
1515	Corpo Forestale della Regione Siciliana
115	Vigili del Fuoco
0933 981258	Polizia Municipale di Mineo
335 7443873	Polizia Municipale di Mineo
366 6710285	Ufficio di Protezione Civile Comunale
335 5351210	Volontari Protezione Civile "ISIDE" di Mineo

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza, **venga trasmessa:** alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, alla Compagnia GdF di Caltagirone, al Commissariato di P.S. di Caltagirone, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania (con sede a Sant'Agata Li Battiati), alla Provincia Regionale di Catania, al Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Catania, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Catania, al Comando del Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Metropolitana di Catania, alle Ferrovie dello Stato, all'Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, affinché, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, esercitino l'attività di vigilanza.

Che alla presente ordinanza sia data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune di Mineo <http://www.comune.mineo.ct> e mediante l'affissione di avvisi murali.

È fatto obbligo a tutti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Dott. Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 534 Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 02-05-2025 al 17-05-2025 ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO

F.to Dott. Mistretta Giuseppe